

ALLEGATO ALL'ATTO N° 5091
REGISTRATO a UDINE il 24/11/2021
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

Esente da imposta di bollo ai sensi art.82 del D.Lgs.117/17

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Naturalistica Friulana A.P.S."

Revisione statuto ai sensi D.Lgs.117/2017

IL FUNZIONARIO
Beate Mulhans



Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Naturalistica Friulana APS", che può essere identificata con la sigla "A.N.F. APS." e di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tarcento in via Pascoli n. 25. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Tarcento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Udine, ma può operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS"

1. La denominazione dell'Associazione diventa "Associazione Naturalistica Friulana APS" oppure "Associazione Naturalistica Friulana Associazione di Promozione Sociale" ovvero "ANF APS" (art.35 c.5 D.Lgs 117/17).
2. L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi, principi generali, finalità e attività

1. L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale; essa esercita in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art.35 c. 1 D.Lgs.117/2017).
2. Il motto è "Osservare per conoscere, comprendere e rispettare".
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.
4. Per le attività che l'Associazione si propone di svolgere, essa si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Lo svolgimento delle attività è prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.
5. L'Associazione è costituita al fine di perseguire i seguenti scopi riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere da a) a z) del D.Lgs 117/17, individuate nelle seguenti lettere:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

6. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- tutela, salvaguardia e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- tutela, salvaguardia, promozione e valorizzazione dei beni di interesse archeologico, geologico, paleontologico, artistico e storico;
- ricerca scientifica, sperimentazioni, studi e raccolta di documenti di particolare interesse culturale e sociale favorendo, inoltre, scambi di esperienze con istituzioni, associazioni o singoli;
- formazione e attività didattico-educative rivolte sia alle scuole di ogni ordine e grado, sia agli adulti;
- avvalersi di appositi spazi denominati "Museum" dove esporre esempi e reperti ad uso prettamente didattico con possibilità di attuare operazioni di laboratorio;
- esposizioni ad uso didattico, a mezzo convenzione, di materiali temporaneamente concessi in visione da privati o terzi;
- organizzazione di mostre itineranti anche presso le scuole;
- promozione della partecipazione sociale attraverso attività di svago e aggregazione;
- promozione della cultura e divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e naturalistico;
- studio e monitoraggio delle cavità ad opera di personale specializzato volontario, con collaborazione e scambi di metodologie conosciute, in ambito nazionale e internazionale;
- pubblicazione di eventuali scoperte e/o approfondimenti legati alle tematiche inerenti l'attività istituzionale dell'Associazione;
- scambi culturali e collaborazioni umanitarie con istituzioni, associazioni e famiglie, anche su territori esteri;

7. L'Associazione può svolgere a norma dell'art.6 del D.Lgs 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, non specificamente menzionate in tale elenco, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso e dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

8. All'interno dell'Associazione viene demandata al Consiglio Direttivo la possibilità di istituire gruppi operativi in ambiti specifici, regolamentati da apposito regolamento interno.

9. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

10. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, salvo quanto previsto dall'art.15 comma 4.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. (art.35 c.2 D.Lgs 117/2017)

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS (art.35 c.3 D.Lgs 117/2017)
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Il numero minimo degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. (art.35 c.1 D.Lgs 117/2017)

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, ha effetto all'atto del versamento della quota sociale e della trascrizione sul libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere esaurientemente motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di parteciparvi e di controllarne l'andamento;
 - c) di approvare il bilancio;
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo (art.15 c.3 D.Lgs 117/2017);
 - e) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Cod. del Terzo Settore.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, fatta eccezione per il diritto di voto che è disciplinato dall'art.14, comma 2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà;
 - b) svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, senza alcun scopo di lucro;
 - c) rispettare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
5. Nessun socio può operare in nome dell'ANF senza preventiva e specifica autorizzazione della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta, anche telematica, al Presidente o al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti è da considerarsi atto grave per l'attività dell'Associazione. Di seguito l'iter per l'espulsione del socio per morosità:

– Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il quinto mese dall'inizio dell'anno Sociale e stila un elenco di chi non ha rinnovato la quota sociale annuale.

– Invia ai soci in elenco una lettera con ricevuta di consegna (anche via mail) in cui sollecita i soci al pagamento della quota sociale entro 60 (sessanta) giorni. Avvisa che, se non si provvederà al pagamento della suddetta, si inizierà l'iter di espulsione dalla Associazione.

– Passati i 60 (sessanta) giorni si riunisce il Consiglio Direttivo e verbalizza una delibera, con voto nominale, di espulsione dei singoli soci che non hanno provveduto a sanare la propria posizione. Il provvedimento viene notificato al socio soggetto con lettera con ricevuta di consegna (anche via mail) e gli si danno 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso alla Assemblea Soci.

– In caso non venga presentato ricorso entro i 60 (sessanta) giorni stabiliti, il socio può essere considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci; in caso abbia fatto ricorso alla Assemblea Soci, va riunita e la decisione spetta alla stessa. Se la decisione non cambia, appena si verbalizza l'assemblea si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti e stralciarlo dal Libro Soci.

- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali, morali o d'immagine di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o Pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 – Volontari e attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le loro capacità.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari e/o associati, che svolgono la loro attività in modo abituale e non occasionale.
3. L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi..
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.
5. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo IV

Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'Organo di Revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Tale delega può essere posta anche in calce all'avviso di convocazione. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea con avviso almeno 10 (dieci) giorni prima della stessa, e dovrà svolgersi entro un mese dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. Negli altri casi la convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o avviso telematico almeno 15 giorni prima della data della riunione e deve essere spedita o divulgata al recapito risultante dal libro dei soci. Si considera valido anche l'avviso affisso nella sede della Associazione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di Consiglio Direttivo.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria, svolgere tutti i compiti definiti dall'art.25 c.1 del D.Lgs 117/2017:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese, se previsti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi almeno un' ora dopo la prima, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione, salvo le elezioni per la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, dove è necessario il raggiungimento del quorum del 50% più 1 (cinquanta più uno) dei soci aventi diritto di voto, regolarmente iscritti nel Registro dei soci.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, quest'ultimi non hanno diritto di voto.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria, svolgere tutti i compiti definiti dall'art.25 c.1 del D.Lgs 117/2017:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto (ex art.21 c.2 del C.C.);
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione (ex art.21 c.3 del C.C).
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
3. Per la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione;

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto, salvo il caso in cui sia stato delegato da altro socio impossibilitato a presentarsi alla convocazione e in tal caso ha diritto a due voti.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto all'associato minorenni avviene per tramite del genitore o tutore legale, in rappresentanza dell'associato minorenni.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il 50% più 1 (uno) dei presenti, con diritto al voto. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea degli associati.
3. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate (art.26 c.1-2 D.Lgs 117/2017). Possono essere eletti a far parte dell'Organo di Amministrazione solo coloro che abbiano compiuto la maggiore età. Si applica l'art.2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
5. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di volte. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri; in tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 4 (quattro) mesi.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o telematico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di assoluta urgenza il consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, con comunicazione telefonica o messaggio telematico.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. In caso di parità, il Presidente si astiene dalla votazione.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
9. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato tra e dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. L'Organo svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione, il Tesoriere e l'Addetto alle pubbliche relazioni;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) approvare le singole spese di carattere ordinario ed amministrare il patrimonio dell'associazione;
 - m) sottoporre all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - n) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto.
4. La carica di Consigliere è gratuita.
5. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. (art. 26 c.7 D.Lgs 117/2017).
6. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.4, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri, se accettano la carica, subentrano e rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 - Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, e l'Addetto alle pubbliche relazioni: poteri, compiti e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo con la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) dei consiglieri e con il raggiungimento del quorum 50% più 1 (cinquanta più uno) dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Egli cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta; Il Presidente non può compiere atti di rilevanza giuridica senza espressa preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. Egli sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, che mantiene gli stessi poteri. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vicepresidente può delegare a sua volta un altro Consigliere.
6. L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
7. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo ad un altro membro denominato Tesoriere.
8. Si istituisce la figura dell'Addetto alle pubbliche relazioni, cui spetta la promozione dell'immagine dell'Associazione e la gestione dei rapporti con altri enti o associazioni e terzi.
9. La nomina del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere e dell'Addetto alle pubbliche relazioni, segue le stesse modalità previste per il Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte del Consiglio Direttivo, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.4, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art.22 - L'Organo di Revisione legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs. n. 117/2017, L'Assemblea procede alla nomina di un Revisore contabile, iscritto al relativo registro.

Art.23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e registri:
 - a) il libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a cura del consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo a cura dell'organo a cui si riferisce;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato, a cura dell'organo a cui si riferisce;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato, a cura dell'organo a cui si riferisce;
2. Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente, con presa visione diretta presso la sede dell'Associazione (art.15 c.3 D.lgs 117/2017).

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art.8 c.1 D.Lgs 117/2017)
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 27 – I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'eventuale scarico di materiali obsoleti o consunti.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio è annuale e l'esercizio sociale coincide con l'anno solare; decorre dal 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi dell'art. 13, c. 1-2 e dell'art. 14 c.1 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico o finanziario dell'Associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli associati, previa domanda scritta.
3. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

4. Il bilancio annuale deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce lo stesso e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Art. 29 - Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale, se previsto, è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 4 del D.lgs. 117/2017.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, come previsto dell'art. 9 del D.Lgs 117/17.
4. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra suoi associati

Titolo VIII

DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 31 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 32- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

3. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 33 - Norme transitorie

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.lgs. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.